

D.d.u.o. 28 marzo 2012 - n. 2618
Standard generali per l'erogazione della formazione aziendale in apprendistato ai sensi dell'art. 3 d.lgs. 167/2011 «Apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale»

IL DIRIGENTE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA LAVORO

Richiamati:

- l'art. 3 del d.lgs. 167/2011 «Apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale» che sostituisce integralmente l'art. 48 del d.lgs. 276/03 che istituiva l'apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e di formazione;
- l'Intesa stipulata in data 27 settembre 2010, di cui alla d.g.r. del 29 settembre 2010 n. IX/564, prevede che le parti si impegnino a promuovere i percorsi formativi in apprendistato in attuazione dell'art. 48 del d.lgs. 276/03;
- L'Accordo tra il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, il Ministro dell'Istruzione, dell'università e della ricerca, le Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano per la regolamentazione dei profili formativi dell'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, approvato in sede Conferenza Stato Regioni e Province Autonome in data 15 marzo 2012;

Richiamati altresì

- il d.d.u.o. del 21 aprile 2011 n. 3608 »Avviso per la realizzazione di un'offerta formativa finalizzata all'acquisizione di una qualifica di istruzione e formazione professionale rivolta ad apprendisti assunti ai sensi dell'art. 48 del d.lgs. 276/03», che all'allegato B) «Linee guida per la realizzazione dei percorsi formativi in apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione professionale ai sensi dell'art. 48 d.lgs. 276/03»;
- il d.d.u.o. del 25 luglio 2011, n. 6883 «Approvazione delle graduatorie relative all'avviso per la realizzazione di un'offerta formativa finalizzata all'acquisizione di una qualifica di istruzione e formazione professionale rivolta ad apprendisti assunti ai sensi dell'art. 48 del d.lgs. 276/03 di cui al d.d.u.o. del 21 aprile 2011 n. 3608»;
- Il d.d.u.o. del 14 ottobre 2011, n. 9434 del 14 ottobre 2011 «Approvazione della progettazione esecutiva e dei budget di dettaglio dei progetti ammessi con d.d.u.o. del 25 luglio 2011 n. 6883 alla realizzazione di un'offerta formativa finalizzata all'acquisizione di una qualifica di istruzione e formazione professionale rivolta ad apprendisti assunti ai sensi dell'art. 48 del d.lgs. 276/03 ed approvazione degli schemi di atto di adesione, costituzione ATS e fidejussione»

Verificata l'esigenza di definire degli standard generali per la determinazione delle modalità di erogazione della formazione aziendale nell'ambito del monte di 400 ore annue stabilite dalle citate «Linee guida per la realizzazione dei percorsi formativi in apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione professionale ai sensi dell'art. 48 d.lgs. 276/03», allegato B del d.d.u.o. n. 3608/2011;

Ravvisata la necessità di definire gli Standard generali per l'erogazione della formazione aziendale in apprendistato ai sensi dell'art. 3 del d.lgs. 167 «Apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale» di cui all'allegato del presente provvedimento e parte integrante e sostanziale dello stesso;

Vista la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 «*Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale*», nonché i provvedimenti organizzativi relativi alla IX° Legislatura regionale;

DECRETA

1. di approvare l'allegato «Standard generali per l'erogazione della formazione aziendale in apprendistato ai sensi dell'art. 3 del d.lgs. 167 «Apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale», parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito Web della Direzione generale Occupazione e Politiche del Lavoro.

Il dirigente della u.o. lavoro
Francesco Foti

STANDARD GENERALI PER L'EROGAZIONE DELLA FORMAZIONE AZIENDALE IN APPRENDISTATO AI SENSI DELL'ART.3 D.LGS. 167/2011 "APPRENDISTATO PER LA QUALIFICA E PER IL DIPLOMA PROFESSIONALE"**PREMESSA**

L'art. 48 "Apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione" del D.Lgs. 276/2003 al comma 4 lettera c) stabilisce che la definizione delle modalità di erogazione della formazione aziendale relativa a contratti di apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione sia rinviata ai contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale dalle associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative, nel rispetto degli standard generali fissati dalle regioni competenti.

In Lombardia, a seguito dell'Intesa siglata il 27.10.2010 tra Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali, Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e Regione Lombardia, è attualmente in corso una prima fase di attuazione dell'apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione, avviata sulla base di quanto disposto dalle "Linee guida per la realizzazione dei percorsi formativi in apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione professionale ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs 276/03" (di seguito Linee Guida) e in particolare con i progetti approvati ai sensi dell'"Avviso pubblico per la realizzazione di un'offerta formativa finalizzata all'acquisizione di una qualifica di istruzione e formazione professionale rivolta ad apprendisti assunti ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs 276/03" (di seguito Avviso).

In particolare per questa sperimentazione viene disposto che i contratti di apprendistato debbano prevedere un monte ore minimo di 400 ore annue di formazione formale, esterna od interna alla azienda.

In relazione all'erogazione di formazione interna, le imprese devono comprovare con apposita dichiarazione di essere in possesso di capacità formativa, ai sensi di quanto previsto dal CCNL di riferimento o, in assenza, dagli accordi territoriali/settoriali sottoscritti dalle rappresentanze delle stesse PPSS firmatarie dei CCNL a livello territoriale.

L'art. 3 "Apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale" del D.Lgs. 167/2011 "Testo unico dell'apprendistato", che sostituisce integralmente l'art.48 del DLgs 276/03, al comma 2 lettera c) conferma, in tema di erogazione della formazione aziendale, il rinvio alla contrattazione collettiva, nel rispetto degli standard generali fissati dalle regioni.

L'"Accordo tra il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, il Ministro dell'Istruzione, dell'università e della ricerca, le Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano per la regolamentazione dei profili formativi dell'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale", sottoscritto nella Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano in data 15.03.2012, stabilisce che:

- *i percorsi formativi in apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale devono prevedere la frequenza di attività di formazione, interna o esterna all'azienda, strutturata in osservanza degli standard fissati dalle Regioni e Province Autonome, nel rispetto di quanto definito nell'Accordo in Conferenza Stato Regioni del 27 luglio 2011, recepito con decreto interministeriale dell'11 novembre 2011, e nel Decreto legislativo 226/2005, per un monte ore non inferiore a 400 ore annue.*
- *le modalità di erogazione dell'ulteriore formazione aziendale, ai sensi del comma c, art. 3 del Decreto legislativo 167/2011, sono stabilite dalla contrattazione collettiva, nel rispetto del Piano formativo dell'apprendista, assicurandone la tracciabilità secondo le modalità definite dalle Regioni e Province Autonome*

In considerazione di quanto esposto, sono di seguito definiti gli standard per la formazione aziendale strutturata e per l'ulteriore formazione aziendale, il cui rispetto costituisce, secondo quanto disposto dalle norme citate, il presupposto per l'erogazione della formazione aziendale.

L'osservanza da parte dell'azienda degli standard qui definiti costituisce condizione minima per l'erogazione della formazione aziendale prevista dal Piano Formativo Individuale (PFI) dell'apprendista; a questa condizione si dovrà aggiungere l'osservanza delle modalità di erogazione della formazione aziendale, in particolare in merito alla capacità formativa dell'impresa, nel momento della loro determinazione con i contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative.

La rispondenza agli standard sarà comprovata da una dichiarazione allegata al PFI, rilasciata dall'azienda di appartenenza dell'apprendista, che attesti il rispetto degli standard di cui al presente atto.

STANDARD DI EROGAZIONE DELLA FORMAZIONE AZIENDALE

Sulla base di quanto sopra richiamato sono di seguito indicati gli standard generali che devono essere rispettati per l'erogazione di interventi di formazione aziendale strutturata relativa ai contratti di:

- apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. 276/03, rientranti nel monte di 400 ore definito ai sensi del comma 4, lett. b, dello stesso articolo;
- apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 167/2011 "Testo unico dell'apprendistato", rientranti nel monte di 400 ore definito ai sensi del comma 2 lett. b dello stesso articolo;

Costituiscono **standard per la formazione aziendale strutturata:**

- la presenza di lavoratori, in possesso di un livello di inquadramento pari o superiore a quello alla cui acquisizione è finalizzato il contratto di apprendistato, in grado di trasferire competenze (in alternativa o ad integrazione il trasferimento di competenze potrà essere curato a opera diretta del datore di lavoro e/o da risorsa umana esterna);
- la designazione di un tutor aziendale con competenze specifiche per l'affiancamento dell'apprendista nel percorso formativo, secondo quanto indicato nel Piano Formativo individuale e per la gestione dei processi formativi;

- la disponibilità, per finalità formativa distinte dai processi produttivi aziendali, di spazi, attrezzature e strumenti funzionali alla realizzazione degli interventi di formazione strutturata previsti dal Piano Formativo Individuale, anche reperiti all'esterno dell'unità produttiva;
- la registrazione delle attività di formazione strutturata svolte internamente all'azienda su apposito registro formativo individuale;

L'ulteriore formazione aziendale, eccedente il prescritto monte ore di formazione strutturata dovrà essere documentata dall'azienda, al fine di assicurarne la tracciabilità, mediante relazioni mensili a cura del tutor aziendale.